



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 95

del 29/10/2020

OGGETTO: **MODIFICA AL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA - ANNO 2020 - CON CONTESTUALE MODIFICA AL DUP 2020-2022 - 3^ VARIAZIONE.**

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 18:35 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito **in modalità telematica in videoconferenza** il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, **presieduto in presenza** da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA		X	D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA	X		PICCHIELLI ANDREA		X
BAGNOLI ATHOS	X		BATTINI VITTORIO		X
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		CHIAVACCI GABRIELE		X
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE		X
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO		X
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		DI ROSA SIMONA	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 19 - Assenti n° 6 **compreso il Sindaco**

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli **in presenza.**

Scrutatori: ROVAI VIOLA, CAPORASO ROBERTO

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

- l'art. 42 c. 2 lettera b) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- l'art. 3 comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244, modificato dall'art.46, comma 2 della legge 133/2008, subordina l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione stessa alla preventiva programmazione del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2) lett. b) del TUEL 18.08.2000 n. 267, norma quest'ultima che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi triennali ed elenco annuale delle opere pubbliche ecc.....;

- tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse umane già in servizio ed in possesso delle necessarie competenze;

- l'art. 3 comma 56 del menzionato della legge 244/2007, sostituito dall'art. 46 comma 3 della legge 133/2008, dispone: *“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”*;

Tenuto conto che:

- in materia di incarichi e consulenze occorre fare riferimento all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 46 comma 1 della legge 133/2008 il quale stabilisce i presupposti essenziali per il ricorso ad incarichi esterni precisando in particolare:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve aver preventivamente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

- il comma 6 bis della norma in discorso impone altresì agli Enti di disciplinare e rendere pubbliche, nel rispetto dei propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

Considerato che l'approvazione del Programma degli incarichi costituisce il presupposto necessario per l'attivazione della procedura finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione, cioè di quegli incarichi che si configurano come:

1. prestazioni d'opera intellettuale (studi, ricerche, consulenze);
2. incarichi di collaborazione, cioè gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".

Ricordato che all'interno del "Programma degli incarichi", sulla base di pareri espressi dalla Corte dei Conti, non è necessario includere, ai fini della legittimità del loro affidamento, alcune categorie di incarichi, quali:



- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e di gara);
- gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, caratterizzati dalla necessità della continuità (ad esempio Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, ivi compresi gli incarichi per i consulenti tecnici di parte;
- gli incarichi previsti dall'art. 90 e 110 del D.lgs. 267/2000;
- gli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

Vista la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 della Corte dei Conti che definisce le fattispecie di "incarico di ricerca, studio e consulenza", distinguendole dalle altre fattispecie di collaborazione autonoma;

Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2020, come disposto dall'art. 57 comma 2 del DL 124/2019, convertito con legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono stati abrogati i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 che erano stati fissati dall' art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, novellato dall'art. 6 del Dl. n. 90/14, che dispone il divieto per le P.A., di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
- il comma 1 dell'art.14 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" laddove dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le p.a. non possano conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

Richiamate altresì le Sentenze della Corte costituzionale n. 139-173/2012 che introducono norme di principio circa le corrette modalità di applicazione delle norme statali che impongono alle EE.LL tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il Programma per l'affidamento, per l'anno 2020, di collaborazioni esterne, in riferimento alle strutture di massima dimensione dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 131 del 27/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022, documento del quale la suddetta programmazione costituisce allegato parte integrante e sostanziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 27/12/2019 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2020 con il quale è stata approvata la 1^ variazione al Programma per l'affidamento delle collaborazioni esterne per l'anno 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28/07/2020 con il quale è stata approvata la 2^ variazione al Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazioni esterne per l'anno 2020;



Vista la nota prot. 66669/2020 in data 23/10/2020 rimessa dal Dirigente dei Servizi alla Persona, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) nella quale sono contenute le motivazioni per le quali viene proposta al Consiglio Comunale la variazione del programma per l'affidamento di collaborazioni esterne per l'anno 2020;

Ritenuto di dare esecuzione alle variazioni di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42, comma 2;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale e Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali Dott.ssa Rita Ciardelli ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Cristina Buti, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:

Presenti 19

Favorevoli 15

Astenuti 4 (Poggianti, Di Rosa, Pavese, Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

1) di prendere atto ed approvare le proposte di modifica al Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazioni esterne per l'anno 2020 presentate dal Dirigente dei Servizi alla Persona con la nota prot. 66669/2020 in data 23/10/2020 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2) di apportare conseguentemente al Programma degli incarichi di collaborazione esterna per l'anno 2020., approvato con la deliberazione CC. n. 130 del 27/12/2019 e come modificato con la deliberazione n. 6 del 26/02/2020 e con la deliberazione CC. n. 72 del 28/07/2020, le modifiche di cui al punto 1), dando atto che la suddetta modifica comporta variazione al DUP 2020-2022 in quanto il Programma degli incarichi ne costituisce un allegato;

3) di dare atto pertanto che il "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2020", integrato delle variazioni di cui sopra, viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera B);

4) di dare atto altresì che il DUP 2020-2022 è variato nella parte che concerne la programmazione degli incarichi di collaborazione esterni, come da Programma allegato B) che ne diviene allegato parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che i Dirigenti – già con la proposta di inserimento nel "Programma incarichi 2020" si sono assunti la responsabilità di garantire che:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'A.C. e ad obiettivi strategici e operativi previsti nell'ambito della proposta di D.U.P 2020-2022;
- l'affidamento dell'incarico di collaborazione esterna risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'A.C.;



• si è fatto preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, assegnate ai vari Settori;

6) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Dopodiché il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di procedere con i successivi adempimenti ai fini dell'affidamento degli incarichi di collaborazioni autonome esterne;

Con successiva votazione e con voti:

Presenti 19

Favorevoli 15

Astenuti 4 (Poggianti, Di Rosa, Pavese, Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

